

Legge regionale 26 ottobre 1987 , n. 33 - TESTO VIGENTE dal 09/01/2017

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

Art. 30

1. Al personale escluso da un concorso interno per titoli a seguito di cancellazione dal ruolo unico del personale regionale che, in applicazione di sentenza amministrativa, sia stato reintegrato nel ruolo, qualora risulti utilmente inserito in graduatoria, si applica il disposto dell' articolo 95, terzo comma, del DPR del 10 gennaio 1957, n. 3.